

## VERIFICA IL DIRITTO ALL'ESENZIONE TICKET PER REDDITO (OVER 65)

Gli **ultrasessantacinquenni** che per reddito sono esenti dal pagamento del **ticket non devono presentare l'autocertificazione annuale**. L'esenzione resterà valida, a meno che non subentrino variazioni nel reddito o nel nucleo familiare.

È quindi opportuno **verificare annualmente il codice dell'esenzione** presente in banca dati (il codice esenzione 01 è riportato sul libretto sanitario cartaceo) perché è compito del cittadino presentare la revoca dell'esenzione all'anagrafe sanitaria competente per non incorrere nelle sanzioni che derivano dalla fruizione di una esenzione non dovuta essendo venuti meno i requisiti.

Anche perché il limite di reddito di 36.151,98 euro per beneficiare dell'esenzione è un importo fisso per legge e non varia neppure con l'inflazione!

### **Ricordiamo i requisiti per l'esenzione ticket per reddito per cittadini over 65 anni:**

Cittadini di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro.

- Il nucleo familiare è il nucleo "fiscale" ed è costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico. E' irrilevante il fatto che i diversi componenti convivano nella stessa abitazione. Anche le persone dello stesso sesso unite civilmente fanno parte dello stesso nucleo fiscale. I soggetti conviventi ma fiscalmente autonomi costituiscono un distinto nucleo familiare a fini fiscali. Si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare relativo all'anno precedente la richiesta di esenzione
- Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi, al lordo degli oneri deducibili, prodotti dai componenti il nucleo familiare nel corso dell'anno precedente. Vanno, pertanto, presi in considerazione anche i redditi da fabbricati (compresa prima casa e il reddito da cedolare secca). Si precisa che il reddito del coniuge non legalmente separato concorre sempre (anche se con residenze diverse) alla determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare.